



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 18

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

30-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA
TASSA DEI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE
PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA
REVISIONE INFRA - PERIODO PEF 2023

L'anno duemilaventidue il giorno TRENTA del mese di MAGGIO
Con inizio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta URGENTE che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres enti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pres enti	Ass enti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
FIORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		D'AMBRA Maria Pia		X
FIORE Sergio Gaetano		X	CORRENTE Maria Pamela	X	
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISSI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 10 Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori:

La sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA RAGIONERIA**

Prop. n. 17

del 29-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA – PERIODO PEF 2023

RELAZIONE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), comprendente la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della suddetta norma prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); -
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma di leggi vigenti in materia;
- la Legge 25 febbraio 2022, n 15 con la quale viene stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. . Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio sia prorogato a una data successiva al 30 aprile il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che con delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

Preso atto che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Rivelato che la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF al comma 8.5 del MTR-2 prevede la possibilità di un eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffarie, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulare in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico-finanziario pluriennale;

Evidenziato che le "circostanze straordinarie" richieste da ARERA sono certamente rappresentabili e giustificabili da Comuni che si trovano a dover far fronte ai maggiore costi richiesti derivanti dall'aumento delle materie prime, dell'approvvigionamento di energia elettrica e del costo dei carburanti.

Considerato che come risulta dalla relazione di accompagnamento del piano economico finanziario 2022-2023 redatta secondo ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021:

-a causa dell'aumento dei costi di trattamento e smaltimento (CTS) e trattamento e recupero(CTR) dei rifiuti, sostenuti nell'anno 2022, rispetto ai valori del bilancio 2021, comporterà per l'annualità 2023, e successive, l'inserimento e la valorizzazione delle componenti di natura previsionale (COI)(costi operativi incentivanti) per mantenere l'equilibrio economico finanziario dell'Ente(v. p. 3.2.1.);

-con riferimento agli anni 2022/2023, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono in parte riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2021 e in parte riportate al 2022 e al 2023 nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021 N.363/2021/r/rif, (v. p. 3.2.2);

Considerato che, per tali motivi, l'Ente si è ritrovato nella condizione che ha reso necessario attivare la procedura di cui all'art.8.5 della citata delibera ARERA n.363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una motivata istanza di revisione del PEF 2023 da utilizzare ai fini TARI; :

CONSTATO che il Comune, ente impositore della tariffazione, ha definito i fattori sharing dei proventi tali da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita nei seguenti valori:

-b= 0.60

- $\Omega=0,40$

-fattore di sharing=b. (+ Ω) =0,84

RILEVATO pertanto la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe ;

Atteso che l'elaborazione della revisione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta, pertanto, avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,

- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,

- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora

Che il Comune ha già approvato le tariffe della TARI e il PEF 2022/2025 rispettivamente con delibere consiliari nn.28 e 27 del 31 maggio 2022. La Validazione è stata rilasciata dall'ETC con atto n.1107 del 26 maggio 2022;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Considerato, altresì, che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC);

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda

individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,

Considerato che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della seguente documentazione trasmessa:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Visto il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 dell'Ente Territorialmente Competente;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 497.339,62 di cui € 379.950,54 costi variabili ed € 117.389,08 costi fissi;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, avvenuta con relazione di validazione dell'Etc protocollo n.949 del 18.05;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- **che** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di** prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
- **di** dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 497.339,62, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
- **di** approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- **di** dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- **di** dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.


IL Responsabile Area

Dott. Carmelo Pino



L'Assessore al Bilancio

~~Salvatore~~ **Vittorio FIORE**



IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il secondo punto all'o.d.g. "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA-PERIODO PEF 2023".

Il Presidente espone la proposta dando lettura del dispositivo e confermando la presenza del parere favorevole del Revisore.

Il Vice Sindaco relaziona sulla proposta riferendo che si registrano aumenti dei costi per quanto riguarda lo smaltimento ed il trasporto in discarica e per quanto riguarda il trattamento e recupero e delle entrate per quanto riguarda il contributo della regione di circa 13.000 euro e il contributo CONAI di circa 23.000 euro

Il Consigliere Franco interviene chiedendo all'Assessore al ramo la delibera di convenzione che è stata stipulata con la ditta della raccolta sui costi di conferimento con la PI.ECO e se il Comune ha stipulato convenzioni con dei consorzi di filiera.

L'Assessore Di Bella risponde dicendo che i costi sono dovuti non alla PI.ECO ma ai costi per il conferimento a discarica, la discarica è individuata dal Prefetto e per noi è stata individuata la Sicula Trasporti, siamo passati da circa 100 euro a 350-400 euro a tonnellata; si registra una netta diminuzione del conferimento visto il raggiungimento di circa l'88% di raccolta differenziata; questo aiuta ad abbassare i costi.

La Sicilia è in perenne emergenza rifiuti. San Piero Patti aveva trovato la soluzione della gestione in house con il comune di Librizzi che, a differenza di San Piero Patti, non l'ha approvata.

Di conseguenza il Comune di San Piero Patti è confluito nella SRR Rifiuti Messinain cui il servizio viene gestito insieme a tutti gli altri comuni che ne fanno parte. È in corso una gara ma gli esiti sono incerti.

Ci si trova in una fase di transizione. La SRR ci ha comunicato che i contributi CONAI saranno incassati su delega del Comune di San Piero Patti direttamente dalla SRR.

Il servizio era gestito in modo più semplice quando se ne occupava direttamente il Comune; oggi ci sono degli organi Sovracomunali che non possono capire le esigenze dei singoli comuni.

Il Presidente giustifica l'assenza del Sindaco che aveva un precedente impegno.

Il Consigliere Franco riscontra che l'Assessore al ramo è stato esaustivo sulla cronologia della vicenda rifiuti ma lo invita a rispondere alle due precise domande rivoltegli che gli ripropone.

L'Assessore Di Bella risponde che è la Sicula Trasporti che comunica semestralmente le tariffe.

Il Consigliere Franco: La Sicula Trasporti per l'indifferenziata e che costi abbiamo con la Pi.Eco per l'umido?

L'Assessore Di Bella non ricorda il prezzo preciso, bisogna chiederlo all'ufficio trattandosi di un aspetto gestionale

Il Consigliere Franco dice che concordare il prezzo con la ditta consentirebbe un risparmio di spesa e la convenzione con consorzi di filiera ci porterebbe ad un costo zero. Nutre delle perplessità sul fatto che ci siano stati sia aumenti che riduzioni nel PEF.

Il Vice Sindaco ribadisce che si sono registrati gli aumenti del CTS e del CRT e come riduzioni quelle dovute ai contributi CONAI e regionali.

Il Consigliere Franco afferma che dal 2021 ad oggi si registra, viceversa, un aumento di circa 111.000 euro pari al 19% circa e chiede cosa abbia fatto l'Amministrazione per diminuire i costi.

Il Vice Sindaco risponde e, premettendo che l'assessore al ramo darà qualche informazione in più, dice che si è aumentata la differenziata allo scopo di ottenere la premialità ed abbassare la tariffa; ben vengano i suggerimenti su come abbassare i costi.

Interviene la Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Celeste Coppola riferendo su richiesta del Consigliere Franco che con la ditta l'anno scorso è stata stipulata una convenzione approvata in Giunta con delibera, per un costo di euro 230,00 oltre IVA a tonnellata, si tratta della delibera 138 del 10.06.2022.

Il Consigliere Franco sostiene che il prezzo dello spazzamento sia aumentato e pur non essendo un cattivo servizio, lo spazzamento si fa in Piazza ma non nelle strade interne.

La Consigliera Corrente dice di essere rammaricata per la situazione del consiglio odierno in quanto era stata fatta una interrogazione sull'argomento e sulle modalità di intervento per ridurre i costi del servizio.

Dopo la diffida del 13.03. abbiamo avuto una risposta e il Sindaco prende le distanze dall'Amministrazione Fiore. Legge la risposta all'interrogazione e chiede all'Assessore al ramo di questa soglia superata del 65% della differenziata che dà diritto agli incentivi.

L'assessore Di Bella risponde affermando che è stata raggiunta la soglia dell'88% della differenziata e ringraziando i cittadini per il comportamento virtuoso

Dal punto di vista normativo è complicato ma gli effetti non sono immediati.

Il vecchio piano tariffario era una previsione e i Consiglieri anche con emendamenti potevano decidere il piano di gestione.

Adesso il piano viene fatto sulla base di una proiezione degli ultimi tre anni e sulla base dei bilanci delle società che hanno gestito il servizio, Va validato dall'ente competente e approvato da Arera. Il beneficio che si ha quest'anno lo percepiremo il prossimo anno.

Il Consigliere Franco interviene per dichiarazione di voto annunciando il voto contrario e consegna il relativo testo scritto della dichiarazione al Segretario affinché lo alleggi al presente verbale.

A questo punto il Presidente, pone a votazione la proposta per alzata di mano

IL CONSIGLIO

Con voti **7** favorevoli e **3** contrari

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA-PERODO PEF 2023"

IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile.**

La seduta è chiusa alle ore 19,30

Punto n. 02 o.d.g. Consiglio Comunale del 30/05/2023

- Esprimiamo forte rammarico per l'aumento della tassa sui rifiuti.
- Il Piano Economico Finanziario negli ultimi due anni è aumentato di 111.000,00 euro di cui 99.000,00 carico delle utenze domestiche (quindi delle famiglie) e 12.000,00 a carico delle utenze non domestiche (quindi delle attività commerciali ed artigianali).
- In un momento in cui l'inflazione è aumentata a dismisura, il costo dell'energia è aumentato, il costo del carburante e molti beni di prima necessità sono aumentati, non possiamo permettere che vengano ulteriormente gravati i bilanci delle famiglie e delle attività economiche del nostro Paese con una percentuale di aumento che sfiora circa il 19%.
- I cittadini di San Piero Patti con molto impegno e responsabilità effettuano regolarmente la differenziata.
- Tuttavia, la gestione della cosa pubblica da parte di questa amministrazione, si dimostra sempre più inadeguata e lontana dalle esigenze reali della comunità.
- Non possiamo accettare queste decisioni che gravano sulle tasche dei cittadini.
- Non è tempo di feste ma di responsabilità.
- Pertanto ammoniamo il comportamento dell'amministrazione ed esprimiamo voto contrario alla presente proposta.

San Piero Patti, 30/05/2023

Gruppo Consiliare - Primavera Sampietrina

Il Capogruppo



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE SU: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA - PERIODO PEF 2023 "

Il sottoscritto Dott. Silvano Bonafede, revisore dei conti del Comune di San Piero Patti, ricevuto in data 29.05.2023 la proposta di Delibera Consiliare n. 17 del 29.05.2023

Visto l'art. 239 comma 1 lett. b) n.7 del TUEL, il quale prevede il parere del Collegio dei Revisori su proposte di applicazione dei tributi locali;

Visto il bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 ed il DUP;

Esaminata la proposta, visti gli allegati A e B alla proposta;

Ritenute idonee le tariffe proposte;


Considerato

il Parere favorevole del Dott. Carmelo Pino sia come responsabile del settore tecnico che come responsabile del settore economico-finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'approvazione in Consiglio Comunale della Proposta n. 321 avente come oggetto: *"approvazione delle tariffe sulla tassa dei rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2023 e presa d'atto della revisione infra - periodo PEF 2023 "* ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, la proposta è congrua, coerente e contabilmente attendibile.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Silvano Bonafede



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 29/05/2023

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 29/05/2023

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO



Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2023 (Imp. Provv. n. _____)


Data.....

Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma


Il Presidente

Il Consigliere Anziano





Il Segretario Comunale





Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 01-06-2023
E fino al

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 01-06-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 01-06-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-05-2023

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____



Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

